

Servizio Segreteria
Via Roma, 4/A, fraz. Ragoli
38095 TRE VILLE - TN
tel 0465/321133
fax 0465/324457
E-mail: tecnico@comunetreville.tn.it

COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEI COMUNI DI TRE VILLE E PINZOLO PRESSO IL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE IN FRAZ. PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO PER IL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.05.2025

**APPALTO CON AGGIUDICAZIONE CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

(Art. 16 c. 2 lettere a) e c) della L.P. 2 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.)

CAPITOLATO SPECIALE

(Art. 4 L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.)

Tre Ville, giugno 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Priami dott.ssa Sabrina)



Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

ART. 1
OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di Nido d'Infanzia sovracomunale con sede a Tre Ville – Fr. Palù di Madonna di Campiglio in Via Serafino Serafini n. 11 presso il Polo scolastico intercomunale per un numero massimo di posti pari a **18 bambini/e**, sia a tempo pieno sia part-time.
2. L'Amministrazione comunale non garantisce la copertura di tutti i 18 posti.
3. L'appaltatore s'impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
4. Nel caso in cui il numero dei bambini sia inferiore a **7**, l'Amministrazione comunale si riserva di non attivare il servizio e di recedere dal contratto, senza che con ciò l'appaltatore possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.
5. Per gestione si intende:
 - l'organizzazione del servizio di Nido d'infanzia ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
 - l'eventuale completamento e la manutenzione degli arredi e dell'attrezzatura necessaria per l'uso;
 - il servizio mensa;
 - la cura degli spazi;
 - la gestione e l'organizzazione del personale;
 - l'organizzazione interna;
 - l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
 - la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
6. La disponibilità della struttura e la titolarità del servizio restano in capo al Comune di Tre Ville, Ente Capofila per la gestione del nuovo Polo scolastico intercomunale, di seguito per brevità denominato "Comune".
7. Le modalità di organizzazione e di gestione del Nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e successive modificazioni, dalle relative deliberazioni attuative, dal Regolamento comunale per la gestione del Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio, approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 17.10.2016, di seguito denominato "Regolamento di gestione", dalle modalità operative per l'ammissione e la frequenza al servizio di Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio, approvate con delibera giuntale n. 157 dd. 19.12.2016, di seguito denominate "modalità operative", nonché dal DM 24 maggio 2012 "*CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*" e dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 27 dd. 20.01.2017. Le stesse si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.

ART. 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Nido d'infanzia è rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni di età e comunque fino al compimento dei requisiti di ammissibilità alla scuola dell'infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento di Gestione.

2. Per l'ammissione al Nido d'infanzia si applica quanto stabilito nel Regolamento di Gestione e dalle modalità operative.
3. L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio comunale competente.
4. La graduatoria è predisposta dal Comune di Tre Ville ed approvata con apposita determinazione del Servizio Segreteria.
5. L'assegnazione dei posti al Nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nella graduatoria generale (senza distinzione fra lattanti e divezzi).

ART. 3 PERIODO DI APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto di gara deve essere organizzato ed erogato per anno educativo che, di norma, ha avvio ad inizio luglio e si conclude a fine maggio per un totale di undici mesi.
2. Per tutta la durata del contratto l'appaltatore garantisce, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione, l'apertura del Nido **cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per non oltre 9 ore al giorno, a partire dal 1° luglio al 31 maggio di ogni anno educativo**, con periodo di chiusura fissato per il mese di giugno e non più di dieci (10) giorni lavorativi di interruzione dell'attività per vacanze per ogni anno educativo, previamente concordati con i genitori dei bambini frequentanti.
3. Il servizio erogato agli utenti è sia a part-time (dalle ore 8.30 alle ore 13.00) sia a tempo pieno (dalle ore 8.30 alle ore 16.30) con la possibilità di posticipo fino alle ore 17.30.
4. Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario del servizio sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale, sentito l'appaltatore e tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
5. Resta inteso che l'Aggiudicatario assicura la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita, senza imputazione di alcun onere economico aggiuntivo.

ART. 4 SEDE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Nido d'Infanzia si svolgerà nei locali posti a piano terra presso il Polo scolastico intercomunale, con sede a Tre Ville – Fr. Palù di Madonna di Campiglio, in via Serafino Serafini n. 11, come da planimetria allegata.

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
 - il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;
 - la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - il Regolamento Europeo UE 2016/679;
 - le norme del codice civile;
 - la Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e successive modificazioni e le relative delibere attuative;
 - il vigente regolamento comunale di Gestione del Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio, approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 17.10.2016, di seguito denominato “Regolamento di gestione”;
 - i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 “CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”;
 - il Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 27 di data 20.01.2017;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- il presente capitolato speciale d'appalto;
 - l'offerta tecnica dell'appaltatore;

- l'offerta economica dell'appaltatore comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico;
- il DUVRI;
- la planimetria dei locali e aree destinate al servizio;
- il regolamento comunale per la gestione del Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio, approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 17.10.2016;
- le modalità operative per l'ammissione e la frequenza al servizio di Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio, approvate con delibera giuntale n. 157 dd. 19.12.2016;
- l'elenco del personale impiegato nello svolgimento del Servizio di gestione del micro-nido d'infanzia comunale;

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è di 3 (tre) anni educativi con decorrenza dal 01/07/2022 al 31/05/2025.
2. Per anno educativo si intende il periodo dal 1 luglio al 31 maggio di ogni anno.
3. Qualora necessario, al fine di garantire l'apertura del Nido d'infanzia nei tempi previsti, l'Amministrazione si riserva di autorizzare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione.
4. Qualora il contratto non venisse stipulato, all'aggiudicatario saranno riconosciuti i corrispettivi maturati per le prestazioni svolte in regime di anticipata esecuzione.
5. Nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente per la conclusione del successivo contratto, l'appaltatore è tenuto ad accettare l'eventuale proroga dell'affidamento disposta dall'Amministrazione a garanzia della continuità del servizio, nella misura strettamente necessaria e a tutte le condizioni dettate dal presente capitolato, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate in sede di gara.
6. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo offerto dall'appaltatore è comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente Capitolato, dal Contratto d'appalto che verrà successivamente stipulato (comprensivo dell'offerta tecnica) e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'Appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.
2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
3. L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara; a tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termini di legge.

4. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'Offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di nido d'infanzia.
5. L'eventuale corrispettivo orario per l'impiego di personale aggiuntivo è determinato secondo le modalità definite nell'art. 40 del presente Capitolato.
6. Il corrispettivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato è determinato da una quota mensile per ogni posto effettivamente occupato fino alla capienza massima definita dall'Amministrazione.
7. Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore alla massima capienza della struttura.
8. La quota mensile verrà corrisposta al 50% dal Comune per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto disdettato entro il 15° giorno del mese.
9. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.
10. Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato il Servizio rimarranno ferme sino alla conclusione della prima annualità, secondo quanto stabilito all'atto di aggiudicazione. L'appaltatore potrà formulare richiesta di aggiornamento del corrispettivo una sola volta all'anno. La revisione del prezzo contrattuale sarà annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e sarà riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato. La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale. L'importo del corrispettivo aggiornato terrà conto, invece, delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
11. Nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 dd. 9 aprile 2008.

ART. 9

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La partecipazione alla procedura di gara e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

4. L'appaltatore deve comunicare prima dell'avvio del servizio il nominativo del Responsabile per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un suo sostituto in caso di assenza e/o inadempimento.
5. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare esecuzione del servizio senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
6. Nell'erogazione del servizio, l'appaltatore deve attenersi agli standards e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché definita dal presente Capitolato.
7. L'appaltatore deve inoltre:
 - a) fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'Amministrazione comunale intenda far pervenire all'appaltatore.
 - b) dare attuazione al Progetto Pedagogico e al Progetto Educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'appaltatore è tenuto ad aggiornare annualmente il progetto educativo e presentarlo al Comune di Tre Ville per la valutazione, entro il secondo mese di ogni anno educativo. Qualora l'Amministrazione rilevi incompatibilità con la progettualità comunale del servizio, l'appaltatore deve adeguarsi alle indicazioni comunali;
 - c) garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e gli orari;
 - d) garantire la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
 - e) garantire l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del servizio attraverso l'Assemblea dei genitori e ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto pedagogico ed educativo;
 - f) garantire la gestione dei rapporti con le famiglie e con gli uffici dell'Amministrazione;
 - g) garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia territoriali anche ai fini di un ottimale inserimento dal Nido d'infanzia alla Scuola materna;
 - h) presentare all'ufficio competente, al momento dell'attivazione del servizio, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente/collaboratore impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);
 - i) inviare mensilmente all'Amministrazione comunale l'elenco del personale educativo impiegato al fine del controllo numerico del rapporto educatori/bambini. Giornalmente dovrà essere registrata la presenza del personale educativo e dei bambini presenti nei diversi momenti della giornata; il registro/file deve essere custodito presso il Nido d'infanzia;
 - j) comunicare al Comune, all'inizio di ogni anno educativo, l'elenco delle azioni formative obbligatorie e aggiuntive che saranno proposte al personale e fornire a conclusione dell'anno educativo l'elenco consuntivo delle azioni realizzate anche al fine di dimostrare la rispondenza dell'attività svolta con il contenuto del progetto pedagogico-educativo e organizzativo-gestionale presentato in sede di offerta e negli anni successivi;

- k) fornire al Comune mensilmente ogni documentazione ed informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente all'espletamento del servizio, compresa l'applicazione delle condizioni generali di erogazione del servizio di prolungamento orario, anche mediante la compilazione di modulistica predefinita dal Comune;
- l) fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- m) richiedere preventivamente il nulla-osta all'Amministrazione Comunale per ospitare personale in tirocinio dei diversi istituti scolastici e formativi;
- n) garantire l'assolvimento di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di acquisizione e successiva somministrazione dei pasti ai bambini nonché di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera e periodica e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo della struttura e delle pertinenze in piena sicurezza, sia da un punto di vista igienico-sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura; In particolare, l'appaltatore deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini;
- o) garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- q) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio; a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia di beni:
- i beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: pasti, materiale di pulizia, materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria;
 - i beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es. tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessari per la somministrazione dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate e così via), materiale didattico, giochi;
- L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio;
- r) provvedere a dotarsi, a proprie cura e spese, di tutte le attrezzature, gli arredi mancanti e le apparecchiature necessarie, mantenendone nel tempo la piena funzionalità;
- s) provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle relative aree esterne messe a disposizione (comunicando tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria); rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo): le tinteggiature delle pareti, la sostituzione dei vetri, la riparazione di mobili ed elettrodomestici, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di manutenzione ordinaria;

- t) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per il telefono (compreso l'accesso alla rete Internet) e la tariffa rifiuti, intestando a proprio carico le relative utenze. Deve sostenere inoltre le spese per il riscaldamento, il servizio idrico, l'energia elettrica, la manutenzione ordinaria degli estintori e degli impianti di riscaldamento dell'immobile sede del servizio, sulla scorta dei riparti spesa predisposti dall'Amministrazione comunale;
- u) operare nel rispetto dell'ambiente ed in particolare:
- provvedere alla rimozione di rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
 - sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;
 - utilizzare unicamente prodotti di pulizia e per l'igiene eco-sostenibili. I prodotti di pulizia devono essere di prima qualità, di odore non sgradevole e atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e dell'ambiente. Tali prodotti dovranno risultare conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene". In ogni caso il detergente universale neutro per tutte le superfici, il sapone liquido destinato all'igiene dei bambini, la carta igienica e i fazzoletti di carta devono essere dotati di marchio Ecolabel o altre attestazioni equivalenti e/o certificazioni FSC o PEFC o altre attestazioni equivalenti.
- v) al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) il quale verrà allegato al contratto;
- w) fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni informazione, dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata.

ART. 10
OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.
2. Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, la stazione appaltante s'impegna a:
 - mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio secondo le modalità previste dal presente capitolato;
 - effettuare il pagamento del corrispettivo, secondo le modalità indicate nell'art. 14 del presente capitolato;
 - provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile e delle relative pertinenze. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. La gestione avviene utilizzando gli immobili e le relative pertinenze messi a disposizione dal Comune, contestualmente al formale verbale di consegna;
 - effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
 - elaborare la graduatoria di ammissione al servizio;
 - consegnare all'aggiudicatario ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

ART. 11
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 12
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto, si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 13
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto, si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 14
MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. Il corrispettivo è determinato al momento dell'aggiudicazione ed è dovuto per il periodo di effettivo svolgimento del servizio di Nido d'infanzia.
2. Il corrispettivo viene pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (luglio-maggio), a seguito dell'emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura elettronica.
3. Le fatture saranno messe in pagamento solo ad avvenuto riscontro del corretto ed esatto adempimento dei servizi oggetto dell'appalto, ad avvenuta acquisizione d'ufficio della regolarità del DURC e ad avvenuta presentazione da parte dell'appaltatore della seguente documentazione:
 - relazione mensile sull'andamento del servizio e dichiarazione circa la regolare applicazione del CCNL e regolare pagamento degli oneri contributi e fiscali;
4. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale e dell'ulteriore documentazione elencata al precedente punto 3, che deve essere presentata dall'appaltatore. Detto termine sarà sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare o qualora mancante della ulteriore documentazione elencata al precedente punto 3, che deve essere presentata dall'appaltatore;

ART. 15
ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICHE SUL SERVIZIO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche, controlli, nonché di sorvegliare il regolare funzionamento del servizio anche attraverso l'accesso alla struttura in qualsiasi momento, senza preavviso o su segnalazione di terzi.
2. Le verifiche e i controlli saranno effettuati sia sulle strutture immobiliari che sulla gestione di tutte le attività comprese nei servizi oggetto di affidamento al fine di accertare la conformità dello

svolgimento delle prestazioni contrattualmente assunte. In particolare la stazione appaltante, anche attraverso l'accesso al Nido d'Infanzia di personale specializzato delegato, si riserva la facoltà di svolgere tutte le verifiche che si rendessero necessarie, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, con riferimento ai seguenti aspetti:

- presenza del personale educativo e ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- controllo dei locali e verifica dei prodotti e pasti erogati anche con riguardo all'uso di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche;
- igiene e pulizia degli ambienti;
- verifica dell'attuazione del progetto pedagogico-educativo e del progetto organizzativo-gestionale;
- ogni altra verifica che la stazione appaltante ritenga necessaria ai fini del regolare, efficace ed efficiente svolgimento del servizio;
- gradimento presso gli utenti della qualità del servizio;

3. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere al Comune, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali, di cui al successivo art. 26.
4. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
5. L'appaltatore s'impegna ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e della tutela della salute dei bambini.

ART. 16

FALLIMENTO ED ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, il Comune prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente al Comune mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Il Comune non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai precedenti commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 18 SUBAPPALTO

1. Il subappalto può essere autorizzato dal Comune solo per le prestazioni, riguardanti il servizio di ristorazione, la manutenzione ordinaria e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze qualora l'affidatario abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta; l'affidatario rimane comunque l'unico Responsabile del corretto svolgimento del servizio.
2. Non sono comunque subappaltabili il servizio educativo e pedagogico.
3. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016 la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione; ai

fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

5. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
7. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
8. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ART. 20 CONDIZIONI ECONOMICO - NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTI ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, nel presente appalto trovano applicazione disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico - normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale di riferimento trova applicazione il punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare vengono in evidenza unicamente le seguenti voci:

- minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - Riduzione orario di lavoro (ROL) ed ex festività;
 - modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 21

IMPOSIZIONI DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO (CLAUSOLA SOCIALE)

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.P. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva), nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro). È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegato agli atti di gara l'elenco del personale impiegato nello svolgimento del Servizio di gestione del Nido di infanzia sovracomunale di Madonna di Campiglio.
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della l.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione di apposito elenco come da modello fornito dall'Amministrazione. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente capitolato.

ART. 21 BIS LAVORATORI SVANTAGGIATI (CLAUSOLA SOCIALE)

1. In considerazione della particolarità dell'utenza del servizio, l'affidatario è esonerato dall'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

ART. 22 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI

1. Il concessionario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente.
2. Per l'esecuzione del servizio, il concessionario è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure anti Covid-19 sono riconosciuti dall'amministrazione concedente al concessionario quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica della concessione in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.p. n. 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.
3. Il concessionario si obbliga incondizionatamente a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi della vigente normativa, di cui è totalmente ed integralmente responsabile, nonché ad ogni ulteriore adempimento ritenuto necessario e/o utile. Il DUVRI è redatto dal concedente. Il concessionario provvederà a compilare e sottoscrivere il medesimo. Il DUVRI viene consegnato al Comune entro sette giorni dall'inizio dell'attività. Qualsiasi ulteriore adempimento e o spesa, nessuno escluso, in materia di sicurezza è posto integralmente a carico del concessionario.

ART. 23 SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Al fine di poter svolgere gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008 l'appaltatore ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui al presente capitolato.
6. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.
7. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure anti Covid-19 sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.p. 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

ART. 24 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a

tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue alcun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell'art. 31 e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune;
- individuare, per iscritto, le persone incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Comune, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il Comune;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare - come imposto dalla normativa - effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

6. Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema

informativo e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del d.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 27 COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. Il soggetto appaltatore si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il Nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze.
4. La polizza R.C., derivante dall'esercizio del servizio di Nido d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'assicurato. L'assicurazione

deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

5. I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 5.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.
6. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.
7. La polizza infortuni deve coprire gli infortuni che l'assicurato (bambino iscritto o frequentante il Nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal Nido d'Infanzia.
I capitali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:
 - morte euro 260.000,00;
 - invalidità permanente euro 400.000,00;
 - diaria da ricovero euro 50,00;
 - rimborso spese mediche euro 5.200,00.
8. Nella polizza dovrà essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.
9. Le polizze andranno inviate in copia al Comune di Tre Ville prima della stipula del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.
10. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 29 del presente capitolato. Inoltre la mancata trasmissione della quietanza di versamento del premio annuale entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa della Stazione appaltante, dà la facoltà di applicare la penale massima prevista dall'art. 26 e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione del contratto secondo il disposto dell'art. 27 e 28 del presente capitolato.

ART. 28 INADEMPIMENTI E PENALI

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla Stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. Qualora si verifichino da parte dell'appaltatore comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dall'Offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compresa la parte relativa allo svolgimento del servizio di prolungamento di orario, la Stazione appaltante procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'appaltatore tramite PEC. L'appaltatore deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa si riserva di applicare le penali di seguito elencate, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che la Stazione appaltante medesima avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
4. In particolare le penali verranno applicate nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto del rapporto personale educativo-bambini: da € 1.000,00 a € 10.000,00;
 - b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: da € 500,00 a € 5.000,00;

- c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: da € 500,00 a € 5.000,00;
 - d) carenza di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: da € 1.000,00 a 10.000,00;
 - e) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza: da € 500,00 a € 5.000,00;
 - f) mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini: da € 500,00 a 5.000,00;
 - g) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal presente capitolato: da € 500,00 a € 5.000,00.
5. La Stazione appaltante provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al Contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.
 6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 8. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Istituzione comunale avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore dell'incarico, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.
 9. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 30 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei seguenti casi:
 - gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possono arrecare danni agli utenti o anche indirettamente alla Stazione appaltante. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offre garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta;
 - violazione dell'obbligo di permettere alla Stazione appaltante di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
 - violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute dei bambini;
 - inosservanza di norme in materia di personale dipendente, mancata applicazione di contratti collettivi e contratti integrativi locali;
 - diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - la violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante;
 - il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante
3. Salva la risoluzione per inadempimento di cui ai precedenti due commi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. (la risoluzione del contratto si verificherà di diritto al manifestarsi, da parte della Stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva), a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - in caso di subappalto, cessione del contratto o relativo credito senza il consenso della Stazione appaltante;
 - reiterata o grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
 - applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 6, del presente Capitolato;
 - nel caso in cui l'Appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;
4. Non potranno essere intese quale rinuncia alle risoluzioni di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
5. Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. Per l'applicazione delle suddette disposizioni l'Istituzione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali.

ART. 31 RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 31 BIS RECESSO PER INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1. La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 32
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 33
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 34
OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore s'impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

ART. 35
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'appaltatore.

ART. 36
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale del Comune di Tre Vile, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del citato Codice di comportamento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.

4. L'appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione appaltante, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione della Stazione appaltante e segnalando situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
5. L'appaltatore assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione appaltante, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
6. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Tre Ville che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 37
ATTIVITA' DI MENSA

1. L'affidatario è tenuto a garantire la somministrazione dei pasti per l'intero anno educativo che parte il 1° luglio e si chiude il 31 maggio dell'anno successivo.
2. L'affidatario, sia nel caso di gestione diretta del servizio mensa o di affidamento dello stesso a terzi, è comunque tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193, Regolamento CE 852/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nell'erogazione dei pasti dovranno essere rispettati i dettami delle tabelle dietetiche provinciali in vigore. Entro il 15 di ogni mese l'affidatario fornirà al Comune di Tre Ville la programmazione dei menù relativa al mese successivo. Nella scelta degli alimenti da somministrare ai bambini dovrà essere data preferenza, compatibilmente alla disponibilità di mercato, ai prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, in conformità del Regolamento C.E.E. n. 2092 del 1991 e CE n. 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni, con divieto di utilizzo di prodotti contenenti sostanze geneticamente modificate.
4. I relativi documenti devono essere custoditi presso i locali di produzione e di distribuzione e, dietro richiesta, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione comunale o del personale da questa incaricato. L'appaltatore, nelle fasi di svolgimento del servizio, deve scrupolosamente osservare tutte le norme atte a garantire i livelli igienici dalle stesse previsti, in particolare deve attenersi al Piano di Autocontrollo e osservare le "buone Norme di Produzione" (G.M.P.). Deve essere curata l'igiene personale e adottato abbigliamento da parte del personale addetto alla preparazione, produzione e distribuzione dei pasti. L'appaltatore deve inoltre garantire la tracciabilità di prodotto come previsto dal Regolamento CE 178/2002, art. 18.
5. L'Appaltatore s'impegna a rispettare i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari o particolare patologie accertate, a fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.
6. I menù somministrati devono essere controllati e visti da un dietista. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla G.P. in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009.

7. Nella scelta degli alimenti da somministrare ai bambini l'aggiudicatario deve dare preferenza ai prodotti di origine biologica, in conformità ai regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche.
8. In caso di comprovati motivi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati nei quali si sono verificati problemi di salute pubblica.
9. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari, quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'impiego di gelatine animali.
10. L'appaltatore deve approvvigionarsi da fornitori di propria scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione dei prodotti locali e della biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

ART. 38

RETTE

1. Spettano al Comune di Tre Ville la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.
2. E' fatto divieto all'appaltatore e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti, in denaro o qualsiasi altra forma
3. Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie degli utenti, l'appaltatore deve consegnare al Comune di Tre Ville, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti.

ART. 39

RESPONSABILITA'

1. L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza al Contratto d'appalto che sarà successivamente stipulato (comprensivo di offerta tecnica) e a tutte le norme di legge e regolamenti applicabili in materia.
2. L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del Nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.
3. La gestione del Servizio è effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
4. L'appaltatore è espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la Stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato. La Stazione appaltante sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
5. L'appaltatore risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi e attrezzature, anche se di proprietà della Stazione appaltante, nell'espletamento dei

servizi e risponde di ogni danno derivante dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora non adeguatamente segnalata.

6. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del comune di Tre Ville.

ART. 40

PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Nell'erogazione del servizio, l'appaltatore deve attenersi agli standard ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente in materia, dal Regolamento per la gestione del Nido d'infanzia sovracomunale c/o il Polo Scolastico presso la Frazione di Palù di Madonna di Campiglio e dalle disposizioni del presente capitolato.
2. L'appaltatore deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento:

- una persona, individuata all'interno della propria organizzazione, che sia referente per l'esecuzione del contratto e di collegamento con il Comune;
- un/a coordinatore/trice pedagogico/a anche in forma di consulente esterno all'organizzazione aziendale, con esperienza almeno biennale nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia da zero a tre anni. L'attività di supporto di tale figura dovrà essere pari ad almeno 10 (dieci) ore mensili dedicate al servizio oggetto del presente capitolato.

Tale figura dovrà raccordarsi con il Comune di Tre Ville allo scopo di:

- condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
- concordare all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli inserimenti ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- collaborare nell'organizzazione e la strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
- concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo-genitoriale alle singole situazioni;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.
- un/a coordinatore/trice interno/a al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice o come coordinatrice in servizi socio educativi per l'infanzia.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di Nido d'infanzia. Il coordinatore interno svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il micro-nido e le varie realtà con le quali esso interagisce, ed in particolare svolge:

- a) attività organizzative e gestionali in coerenza con il Progetto Pedagogico ed Educativo presentato in sede di gara, coordinamento, affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
 - b) riferimento per i genitori dei bambini iscritti;
 - c) ove previste, promozione e sviluppo di eventuali ulteriori attività concordate con l'Amministrazione.
3. L'appaltatore deve assegnare al servizio di Nido d'infanzia il personale in ragione di:
 - a) un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi, in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata normativa provinciale;
 - b) un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi, in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata normativa provinciale;
 - c) un addetto alle funzioni ausiliarie ogni 15 bambini in possesso della licenza della scuola dell'obbligo.

4. I parametri di cui al precedente paragrafo si intendono automaticamente adeguati nel caso di modifica delle vigenti disposizioni in materia.
5. La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita fra la conclusione dell'accoglienza dei bambini e l'avvio del ricongiungimento. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.
6. Per permettere il rispetto di tali parametri l'appaltatore assicura la tempestiva sostituzione del personale assente in tempo utile per il regolare espletamento del servizio, avente i medesimi titoli ed esperienza ed in ogni caso nel rispetto di quanto indicato nella L.P. 4/2002 e s.m. e delle relative disposizioni attuative.
7. L'appaltatore si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che fossero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordata con il Comune di Tre Ville.
8. Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.
9. Il personale dell'appaltatore deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento comunale inerente al servizio assegnato, le norme dal presente capitolato.
10. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'appaltatore deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza.
11. Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. Il Comune di Tre Ville si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.
12. L'appaltatore deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

ART. 41 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

1. Qualora al Nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'affidatario, su richiesta del Comune di Tre Ville e secondo le modalità con lo stesso concordate, provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni della L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm. e relative deliberazioni attuative.
2. Il Comune riconoscerà all'affidatario, per il periodo di frequenza del bambino al nido, il solo costo per l'unità aggiuntiva di personale, effettivamente sostenuto e documentato. Non verrà rimborsata alcuna spesa di carattere generale ed il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che dovranno essere comunque garantite dall'appaltatore.
3. Prima dell'inserimento del bambino o, se il bambino risulta ammesso, nel corso della frequenza, il Coordinatore Pedagogico promuove la costituzione del Gruppo di lavoro composto dal pedagogo dell'appaltatore, dagli educatori del Nido d'Infanzia e dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino. Il Gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento educative e riabilitative da attuare per l'elaborazione del progetto

educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del micro-nido d'infanzia. Gli educatori del micro-nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal Gruppo di lavoro.

4. L'Aggiudicatario dovrà infine curare i rapporti con la Scuola Materna del Comune di Madonna di Campiglio al fine di favorire la continuità didattica.

ART. 42

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Aggiudicatario si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi generali.
2. In ogni caso, il personale operante nel Nido d'infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento.

ART. 43

NORME DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.